

# DEROGHE ALLA DISCIPLINA: L' INCENTIVO ALL' AUTOIMPRENDITORIALITÀ

La Legge di bilancio per il 2026 ha introdotto una nuova modalità di liquidazione della NASPI come incentivo all'autoimprenditorialità.

L'importo viene erogato in due tranches:

La prima pari al 70% dell'intero importo;

La seconda pari al 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione.

Questo importo non deve essere comunque corrisposto oltre il termine dei sei mesi dalla data di prestazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità della pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Questo incentivo serve per avviare:

- A. un'attività lavorativa autonoma;
- B. un'attività di impresa individuale;
- C. o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.



## LA DOMANDA

**La domanda per ottenere l'incentivo all'imprenditorialità deve essere presentata all'INPS in via telematica **entro il termine di decadenza di 30 giorni** che decorre:**

- A. dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma;
  - B. dalla data di inizio dell'attività di impresa individuale;
  - C. dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
- 
- Il lavoratore che usufruisce dell'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASPI non ha diritto alla contribuzione figurativa, né all'eventuale assegno familiare.

# RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

- ❑ **Il lavoratore sarà tenuto a restituire integralmente l'anticipazione ottenuta** se, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI, dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla sua durata o dalla significatività del reddito prodotto (Corte cost. 14 ottobre 2021 n. 194).
- ❑ **Tale obbligo non sussiste** qualora il rapporto di lavoro subordinato fosse instaurato con la cooperativa con della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

# RESTITUZIONE INCENTIVO – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 90 /2024

- **Attività di impresa che non può essere proseguita, per causa sopravvenuta di forza maggiore non imputabile al lavoratore:** restituzione dell’anticipazione della NASPI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato (Corte Costituzionale sentenza n. 90 del 2024).
- Con la Circolare n. 36 del 4 febbraio 2025, l’INPS al paragrafo 4 ha elencato in via esemplificativa ma non esaustiva le cause di forza maggiore: calamità naturali; incendi; esplosioni; misure restrittive per pandemie ed epidemie; provvedimenti autorità giudiziaria, per circostanze imprevedibili e inevitabili.

Sono espressamente escluse come causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.

- In ogni caso, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa.